

## Delibera n° 1767

Estratto del processo verbale della seduta del  
**22 settembre 2017**

**oggetto:**

LR 22/2010, ART 5, COMMA 30. CESSIONE QUOTE AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA.  
LINEE GUIDA COSTITUENTI INDIRIZZO PER LA SOCIETÀ PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI  
CESSIONE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Cristiano SHAURLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Gabriella DI BLAS** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'art. 1 della L.R. 15 maggio 1995, n. 21, concernente la "Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari", il quale prevede che l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di una società per azioni per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, vista la rilevante importanza che questa infrastruttura riveste per l'economia e le comunicazioni del territorio.

**Visto** l'art. 5, co. 30, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", il quale autorizza la Regione a procedere alla cessione ovvero alla permuta di quote del pacchetto azionario dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., al fine di ricercare alleanze strategiche per favorire l'attrattività economica e la coesione economica, sociale e territoriale del Friuli Venezia Giulia.

**Dato atto** che attualmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è proprietaria dell'intero pacchetto azionario dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.

**Visto** il co. 31 dell'articolo da ultimo citato, secondo il quale l'Amministrazione regionale procederà alla scelta dell'alleanza strategica attraverso procedura a evidenza pubblica sulla base dei requisiti e dei criteri di scelta definiti dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, concorrenza e non discriminazione, atteso che alla predetta Direzione compete il controllo analogo dell'Aeroporto.

**Visto** l'art. 5 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10, recante "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali", a mente del quale la dismissione, totale o parziale, da parte della Regione della partecipazione a società e il loro scioglimento volontario sono regolati da legge regionale.

**Visto** quanto ulteriormente disposto dall'articolo da ultimo citato, ai sensi del quale si prescrive che, ai fini dello svolgimento delle procedure relative alle dismissioni, la Regione può ricorrere a soggetti pubblici o privati aventi idonea competenza e che, in tal caso, modalità e limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

**Visto** l'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, concernente il "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato", il quale dispone che l'atto costitutivo della società di gestione aeroportuale deve indicare specificatamente la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, avendo altresì il compito di indicare le modalità e le condizioni per la cessione di quote o di azioni.

**Considerato** che anche lo Statuto della società, all'art. 7, conferma che il capitale posseduto "dai soci pubblici, o società dagli stessi controllate, non può essere inferiore a un quinto del capitale sociale sottoscritto".

**Vista** la propria delibera di generalità del 18 maggio 2017, n. 925, con la quale, tra gli indirizzi strategici impartiti al Presidente della società, viene prescritto di definire un nuovo sistema di alleanze nell'ottica della creazione di un sistema aeroportuale del nordest, al fine di favorire l'attrattività economica e la coesione economico sociale.

**Vista** la propria delibera di generalità del 16 giugno 2017, n. 1130, con la quale è stato dato mandato alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. di effettuare indagini esplorative di mercato in merito all'ipotesi di possibili alleanze strategiche per la società stessa.

**Ritenuto** di avviare tempestivamente tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione ai contenuti dell'art. 5, commi 30 e ss., della sopra citata L.R. n. 22/2010, al fine di soddisfare l'interesse generale allo sviluppo del territorio regionale, vista l'importanza strategica per il tessuto socio-economico regionale dell'Aeroporto.

**Considerato** che, preliminarmente, nelle more della definizione dei requisiti e criteri di scelta del nuovo azionista da parte della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, si rende necessario definire le linee guida per stabilire le modalità e i limiti per l'individuazione dei soggetti e per lo svolgimento delle procedure, che costituiranno atto di indirizzo affinché la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. possa avviare la procedura di cessione delle quote.

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere, di seguito sono definite le linee guida:

- (a) la selezione dei potenziali nuovi azionisti dovrà essere rivolta a primari investitori di mercato, di profilo nazionale o internazionale, in grado di supportare finanziariamente il piano degli investimenti 2016-2020 della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. e di migliorare le previsioni dei principali parametri tecnico-economici del piano industriale della società medesima;
- (b) la cessione delle quote da parte della Regione dovrà essere pari al 45%, a favore di un unico investitore, con opzione di acquisto per il medesimo di un ulteriore pacchetto azionario del 10% al verificarsi di prestabilite condizioni di sviluppo dell'aeroporto, da riscontrare in un periodo non inferiore ai tre anni, nonché con previsione di penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti in fase di gara dal nuovo investitore;
- (c) il nuovo azionista di minoranza avrà la facoltà di nominare, d'intesa con la Regione, l'Amministratore Delegato (AD), con piene deleghe alla gestione dell'azienda; il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto, oltre che dall'AD, da ulteriori due consiglieri di nomina della Regione. In caso di acquisto dell'ulteriore pacchetto azionario del 10%, il nuovo azionista avrà la facoltà di nominare, sentita la Regione, due consiglieri, di cui uno sarà l'AD. Il contratto di lavoro dell'AD sarà direttamente a carico del nuovo azionista e non potrà essere imputato ai costi della società di gestione dell'aeroporto;
- (d) il nuovo socio di minoranza si impegnerà a rispettare i patti parasociali che saranno definiti dalla stazione appaltante in fase di gara e dovranno contenere le seguenti clausole sociali:
  - 1. incremento dei livelli occupazionali in presenza dell'incremento del *WLU* (*Work load Unit o unità di carico*, corrispondente a 1 passeggero o a 100 kg di merce);
  - 2. diniego a procedere a esternalizzazioni di servizi e personale dell'azienda per i primi cinque anni dall'entrata del nuovo socio azionario;
- (e) il nuovo azionista e la Regione si impegneranno, sussistendo le condizioni previste dall'art. 2433 c.c. e quelle necessarie a preservare l'equilibrio finanziario delle società, alla distribuzione di tutti i dividendi per i successivi cinque anni alla cessione delle quote in argomento;
- (f) la selezione del nuovo azionista dovrà avvenire attraverso gara a evidenza pubblica, in osservanza alle previsioni del Codice degli appalti e della disciplina vigente;
- (g) in coerenza a quanto previsto dall'art. 5, co. 31 della L.R. n. 22/2010, la procedura di evidenza pubblica dovrà essere fondata sui requisiti e sui criteri di scelta che verranno definiti - entro trenta giorni dalla data di adozione della presente deliberazione - dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
- (h) la stazione appaltante per la procedura di gara di cessione delle quote azionarie è individuata, ai sensi dell'art. 5, co. 2, della L.R. 10/2012, in Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., che opererà nel rispetto delle previsioni di legge, delle presenti linee guida, nonché dei criteri definiti dalla Direzione centrale regionale competente in materia di infrastrutture;

- (i) Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. procederà – entro trenta giorni dall'acquisizione dei requisiti e criteri dalla Direzione centrale regionale competente in materia di infrastrutture – alla selezione dell'advisor, che avrà il compito di stimare il valore delle azioni della società stessa.

**Visto** l'art. 22, co. 1, lett. d-bis), del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale prevede che ciascuna amministrazione pubblici e aggiorni annualmente, tra l'altro, i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

1. di procedere alla definizione delle seguenti linee guida quale atto di indirizzo, affinché, con le modalità di cui in premessa, la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. possa avviare la procedura di cessione delle quote:
  - a) la selezione dei potenziali nuovi azionisti dovrà essere rivolta a primari investitori di mercato, di profilo nazionale o internazionale, in grado di supportare finanziariamente il piano degli investimenti 2016-2020 della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. e di migliorare le previsioni dei principali parametri tecnico-economici del piano industriale della società medesima;
  - b) la cessione delle quote da parte della Regione dovrà essere pari al 45%, a favore di un unico investitore, con opzione di acquisto per il medesimo di un ulteriore pacchetto azionario del 10% al verificarsi di prestabilite condizioni di sviluppo dell'aeroporto, da riscontrare in un periodo non inferiore ai tre anni, nonché con previsione di penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti in fase di gara dal nuovo investitore;
  - c) il nuovo azionista di minoranza avrà la facoltà di nominare, d'intesa con la Regione, l'Amministratore Delegato (AD), con piene deleghe alla gestione dell'azienda; il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto, oltre che dall'AD, da ulteriori due consiglieri di nomina della Regione. In caso di acquisto dell'ulteriore pacchetto azionario del 10%, il nuovo azionista avrà la facoltà di nominare, sentita la Regione, due consiglieri, di cui uno sarà l'AD. Il contratto di lavoro dell'AD sarà direttamente a carico del nuovo azionista e non potrà essere imputato ai costi della società di gestione dell'aeroporto;
  - d) il nuovo socio di minoranza si impegnerà a rispettare i patti parasociali che saranno definiti dalla stazione appaltante in fase di gara e dovranno contenere le seguenti clausole sociali:
    1. incremento dei livelli occupazionali in presenza dell'incremento del *WLU* (*Work load Unit o unità di carico*, corrispondente a 1 passeggero o a 100 kg di merce);
    2. diniego a procedere a esternalizzazioni di servizi e personale dell'azienda per i primi cinque anni dall'entrata del nuovo socio azionario;

- e) il nuovo azionista e la Regione si impegneranno, sussistendo le condizioni previste dall'art. 2433 c.c. e quelle necessarie a preservare l'equilibrio finanziario delle società, alla distribuzione di tutti i dividendi per i successivi cinque anni alla cessione delle quote in argomento;
  - f) la selezione del nuovo azionista dovrà avvenire attraverso gara a evidenza pubblica, in osservanza alle previsioni del Codice degli appalti e della disciplina vigente;
  - g) in coerenza a quanto previsto dall'art. 5, co. 31 della L.R. n. 22/2010, la procedura di evidenza pubblica dovrà essere fondata sui requisiti e sui criteri di scelta che verranno definiti - entro trenta giorni dalla data di adozione della presente deliberazione - dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;
  - h) la stazione appaltante per la procedura di gara di cessione delle quote azionarie è individuata, ai sensi dell'art. 5, co. 2, della L.R. 10/2012, in Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., che opererà nel rispetto delle previsioni di legge, delle presenti linee guida, nonché dei criteri definiti dalla Direzione centrale regionale competente in materia di infrastrutture;
  - i) Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. procederà - entro trenta giorni dall'acquisizione dei requisiti e criteri dalla Direzione centrale regionale competente in materia di infrastrutture - alla selezione dell'advisor, che avrà il compito di stimare il valore delle azioni della società stessa;
2. di rimandare quindi a una successiva delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore alle infrastrutture, la definizione degli elementi tecnici di cui al punto g) del precedente punto 1;
  3. di pubblicare la presente deliberazione nell'ideale sottosezione del sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente", eventualmente attraverso un collegamento ad altra parte del sito regionale, in cui vengono pubblicate tutte le deliberazioni di Giunta regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE